



COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Via IV Novembre, 66
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)
C.F. 00334080165

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, STRUTTURE E SPAZI COMUNALI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI

Approvato con Deliberazione del C. C. nr. _____ del _____.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il Comune, luogo più ravvicinato di rapporto fra cittadini e Stato ed espressione primaria dei bisogni della collettività.

Ispira

la propria attività, in ogni momento e a ogni livello, al criterio della trasparenza degli atti e delle procedure, del diritto all'accesso ed alla partecipazione dei cittadini.

Promuove e favorisce

il libero associazionismo, con particolare riguardo ed attenzione al volontariato sociale.

Riconosce

il ruolo insostituibile dei partiti e dei movimenti politici nel nostro sistema democratico, così come delineato nella nostra Carta Costituzionale (organizzazione del consenso sui progetti politici).

Agevola

lo svolgimento della vita democratica della comunità, la circolazione delle idee, il sereno e civile confronto delle diverse posizioni e progetti, inteso tutto questo come contributo importante e prezioso alla cultura della tolleranza e dell'ascolto reciproco. In questa ottica il Comune di Almenno San Bartolomeo concede in uso temporaneo e precario locali, strutture e spazi di sua proprietà a partiti, a movimenti e ad Associazioni e privati cittadini operanti sul territorio e non aventi finalità di lucro, ma, in linea generale, di servizio alla comunità, con particolare riguardo alle Associazioni previste dell'art. 29 dello Statuto.

ART. 2
MODALITA' DI RICHIESTA

1. I soggetti interessati all'uso dei beni in questione dovranno presentare, al protocollo comunale, richiesta scritta almeno 7 giorni prima della data prestabilita. La domanda dovrà contenere nome, indirizzo, numero telefonico e firma della persona che sarà responsabile, nei rapporti con il Comune, dell'utilizzo dei locali e della sua pulizia e dovrà inoltre specificare data, orario e motivo dell'utilizzo.
2. Le richieste che dovessero pervenire dopo il tempo stabilito dal precedente comma 1 verranno prese in considerazione solo se giustificate da reali e comprovati motivi d'urgenza.
3. Nel caso di domande di più soggetti si terrà conto della data di presentazione delle stesse al protocollo comunale.
4. Le domande dei soggetti, qualora questi non siano iscritti all'Albo comunale delle Associazioni dovranno essere corredate di atto costitutivo e di Statuto ove esistenti o, comunque, di dichiarazione di finalità.

ART. 3
MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica comunale, avuto riguardo ai contenuti all'art. 1, valuta le istanze pervenute dai vari soggetti precedentemente individuati e rilascia l'autorizzazione nel rispetto del presente Regolamento. In caso di esito negativo, lo stesso comunica tempestivamente agli interessati (dei quali vanno tutelate le esigenze organizzative) la decisione assunta dandone una motivazione scritta.
2. Il versamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione prima dell'utilizzo; qualora trattasi di concessione continuata il versamento del canone di concessione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione prima dell'utilizzo successivo dei locali concessi.
3. Il Responsabile dell'Area Tecnica comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la concessione stessa, qualora intervengano necessità impreviste di carattere pubblico, senza che per ciò il concessionario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o altro.

ART. 4
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO

1. La concessione è per sua natura personale e non trasmissibile per alcun titolo.
2. La persona firmataria dell'istanza:
 - a) ritirerà le chiavi presso gli uffici comunali, che le concederanno previa verifica del pagamento, se dovuto;
 - b) riconsegnerà le chiavi subito dopo l'utilizzo, compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici;
 - c) è responsabile per danni che si dovessero verificare durante l'utilizzo.

ART. 5
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCALI

1. L'utilizzo dei locali è concesso con le seguenti tipologie:
 - a) per l'utilizzo determinato per un massimo di 3 ore,
 - b) per l'utilizzo determinato per un massimo di 5 ore.

- c) per l'utilizzo superiore a 5 ore.
2. Il canone di concessione per ogni singolo locale messo a disposizione, verrà stabilito dalla Giunta comunale sulla base dei seguenti parametri:
 - per l'utilizzo di cui al comma 1, lettera a), al 40% del canone di concessione che verrà stabilito per l'utilizzo di cui alla lettera c);
 - per l'utilizzo di cui al comma 1, lettera b), al 50% del canone di concessione che verrà stabilito per l'utilizzo di cui alla lettera c).
 3. Qualora la Giunta comunale non determinasse nuovi canoni di concessione si intendono confermati i canoni dell'anno precedente.
 4. L'uso dei locali è concesso fino ad un solo giorno la settimana.
 5. L'uso dei locali può essere concesso anche in forma continuata per una durata massima di un mese sino ad un solo giorno per settimana, fatte salve le esigenze del Comune.
 6. Le istanze che rivestono carattere diverso da quanto sopra normato, saranno valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale.

ART. 6

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER RIORDINO E PULIZIA

1. La Giunta Comunale determina la tariffa da applicare per il riordino e la pulizia dei locali oggetto della concessione, qualora il concessionario non si impegni ad effettuare direttamente la pulizia ed il riordino. La determinazione della tariffa, secondo la diversa tipologia di utilizzo dei locali concessi (art. 5), verrà stabilita conformemente ai seguenti parametri:
 - per l'utilizzo di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), al 40% della tariffa che verrà stabilita per l'utilizzo di cui alla lettera c);
 - per l'utilizzo di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), al 50% della tariffa che verrà stabilita per l'utilizzo di cui alla lettera c);
 - per l'utilizzo di cui al punto 1, al 30% della tariffa che verrà stabilita per l'utilizzo di cui al punto 3;
 - per l'utilizzo di cui al punto 2, al 50% della tariffa che verrà stabilita per l'utilizzo di cui al punto 3.
2. Qualora la Giunta comunale non determinasse nuove tariffe si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
3. La pulizia ed il riordino dei locali è a carico dei soggetti che li utilizzano; tale impegno dovrà essere specificato nella richiesta di concessione.
4. Al soggetto che utilizza i locali posti in concessione che non ottempera al riordino ed alla pulizia dopo l'uso di detti locali, verrà addebitata la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
5. I soggetti richiedenti potranno richiedere che il riordino e la pulizia venga svolta dal Comune contestualmente alla richiesta.
6. Il responsabile richiedente il locale si impegna a risarcire il Comune qualora, durante l'uso, fossero arrecati danni al luogo o alle cose presenti, nella misura del costo di ripristino del bene prima del danno.

ART. 7

ESENZIONI

1. La Giunta Comunale, per ogni singolo locale messo a disposizione, si riserva di stabilire l'uso per concessione gratuita. Qualora la Giunta comunale non intenda

apportare modifiche si riterranno confermati i canoni e l'uso gratuito di concessione stabiliti nell'anno precedente.

2. La Giunta comunale, può concedere gratuitamente i locali, per il periodo richiesto in presenza di particolari iniziative di carattere culturale, umanitario, caritativo e anche a carattere politico (richieste da partiti legalmente riconosciuti) purché accompagnate dalla dichiarazione di non finalità di lucro ed il cui eventuale ricavato venga devoluto in beneficenza.

ART. 8 DIVIETI

1. Nell'uso dei beni comunali non sono ammesse attività che, per finalità o contenuti, siano in contrasto con la Costituzione Italiana o con lo Statuto del Comune di Almenno San Bartolomeo.
2. Nel corso della concessione di utilizzo dei locali richiesti non si potranno svolgere manifestazioni che rechino disturbo ai cittadini.

ART. 9 NORMA FINALE

Il presente Regolamento dovrà ritenersi valido a tutti gli effetti fino a che non verrà abrogato o modificato ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

